

### ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL' IMPRESA ESTERA

- **Modalità di accesso alla piattaforma e di sottoscrizione della domanda di aiuto (Par. 4.1 e 4.2 bando)**

In merito al Documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto proponente redatto in lingua diversa da quella italiana, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Con riferimento alla Visura camerale, dalla quale è possibile accertare, in fase di registrazione al Sistema Informatico, l'esistenza dell'impresa, l'individuazione del Legale Rappresentante del soggetto proponente ed i relativi poteri di firma, occorre allegare il documento originale unitamente ad una traduzione certificata del documento medesimo.

Relativamente alla firma elettronica della domanda di aiuto, per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in uno dei **Paesi dell'Unione Europea**, è possibile utilizzare la firma elettronica qualificata, fornita da un certificatore accreditato presso un altro Stato Membro incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in un **Paese non appartenente all'Unione Europea**, **sarà cura del soggetto partecipante verificare le adeguate modalità di presentazione della domanda.**

- **Modalità di attestazione dei Requisiti di ammissibilità (Par. 2.2. bando)**

Relativamente alla attestazione dei requisiti di cui ai punti **Punti da 1 a 17** si specificano le seguenti casistiche:

a) imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea:

a.1) Se il requisito di ammissibilità è documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR n. 445/2000. Pertanto i requisiti di ammissibilità autocertificabili possono essere validamente attestati tramite dichiarazioni sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000.

a.2) Se il requisito di ammissibilità non è documentabile mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero (nel senso che non esiste un

certificato/attestazione analogo o equipollente a quello rilasciata dallo Stato italiano), costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza<sup>1</sup>.

b) per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda di aiuto e aventi sede legale in un **Paese non appartenente all'Unione Europea**, i requisiti di ammissibilità devono essere attestati mediante presentazione di specifica documentazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 3 comma 4: << *le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri* >>.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri<sup>2</sup>.

- **Documentazione a corredo della domanda (Par. 4.3 bando)**

Relativamente alla documentazione che deve essere allegata obbligatoriamente alla domanda di ammissione al beneficio a pena di non ammissibilità (ad esempio la documentazione economica: bilanci, dichiarazione dei redditi, situazione economico-patrimoniale, ecc), si specifica che per i documenti non redatti in lingua italiana è necessario allegare tali documenti accompagnati da una traduzione certificata in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 445/2000.

In merito alle modalità di traduzione certificata (tramite legalizzazione o postilla), si rinvia alla specifica pagina web del Ministero Affari Esteri<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>In analogia al D.Lgs. 163/2006, art. 38 comma 5

<sup>2</sup>[http://www.esteri.it/mae/it/italiani\\_nel\\_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html](http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html)

<sup>3</sup>[http://www.esteri.it/mae/it/italiani\\_nel\\_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html](http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html)